



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Francesca
Flavio
Stefano

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Martini
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. del

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Integrazioni alla D.G.R n. 113/2005: “L.R. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.”.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 113 del 21 gennaio 2005 sono stati approvati i criteri e le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione e orientamento accreditati e per la disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.

Con la medesima DGR di cui sopra è stata altresì prevista, ai sensi della L.R. n. 19/2002 all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, “la sospensione e/o la decadenza e la conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati a carico dei soggetti nei confronti dei quali siano accertati gravi irregolarità nella gestione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute che abbiano comportato l’adozione di un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento dell’attività, il venir meno dei requisiti per l'accreditamento o la non veridicità della documentazione presentata ai fini dell'accreditamento, ovvero dei soggetti che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge e dalla presente DGR”.

Sulla base dell’esperienza maturata in materia, appare opportuno fornire una puntuale integrazione di quanto disposto dal provvedimento in oggetto, ritenendo, in questa sede, di voler specificare in quali casi le circostanze di cui al punto precedente comporteranno la sospensione o la decadenza con la conseguente cancellazione dall’elenco degli Organismi di Formazione accreditati, secondo le seguenti modalità:

- a) Qualora sia accertata, con qualsiasi mezzo, la non veridicità della documentazione a suo tempo presentata con l'istanza di accreditamento:

Revoca dell’accreditamento e conseguente cancellazione dall’elenco ai sensi della L.R. n. 19/02.

- b) Qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento dell'attività accertate, a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute:

Sospensione dell’accreditamento per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il primo provvedimento di revoca del finanziamento o del riconoscimento;

Sospensione dell'accreditamento per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il secondo provvedimento di revoca del finanziamento o del riconoscimento.

Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'Elenco dopo il terzo provvedimento di revoca del finanziamento o del riconoscimento.

- c) Qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di base come previsti dai modelli di accreditamento adottati dalla Regione veneto:

Sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore ai 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.

La Direzione competente provvede all'immediata notifica del decreto di cessazione della sospensione nel caso in cui l'Organismo di Formazione, in un arco di tempo inferiore ai 120 giorni previsti come termine ultimo, dovesse produrre la documentazione prevista per la soddisfazione del/i requisito/i di base oggetto della sospensione.

Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco in caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti in questione entro il termine di 120 giorni, così come suddetto.

- d) In tutti i casi in cui la variazione di uno dei requisiti di base comporti una situazione, di fatto e di diritto, tale che se fosse esistita al momento della valutazione dell'istanza, l'Organismo di Formazione non avrebbe potuto essere accreditato:

Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco ai sensi della L.R. n. 19/02.

- e) nel caso di non adempimento agli obblighi previsti dalla L.R. 19/2002 art. 3 comma 3:

Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco ai sensi della L.R. n. 19/02.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, tanto la sospensione quanto la revoca devono essere precedute da contestazione da parte della Regione Veneto all'Organismo di Formazione interessato. L'Organismo di Formazione, nei 30 giorni successivi alla contestazione, può presentare le proprie osservazioni e deduzioni; scaduto tale termine, la Regione Veneto adotta l'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca con conseguente cancellazione dall'Elenco.

Tale provvedimento ha effetto con riferimento a tutte le sedi operative e a tutti gli ambiti per i quali l'Organismo di Formazione risulta accreditato, salvo che il venir meno dei requisiti per l'accreditamento di cui al precedente punto c) sia riferibile a una o più sedi determinate e/o a uno o più ambiti determinati; in tal caso il provvedimento ha effetto limitato a tali sedi operative e/o a tali ambiti.

Il provvedimento di revoca o di sospensione comporta l'impossibilità per l'Organismo di Formazione di partecipare, in qualità di titolare o di partner, ai bandi per la realizzazione di attività formative e/o di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione Veneto, per tutta la durata della revoca o della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di revoca e conseguente cancellazione dall'elenco comporta l'impossibilità per l'Organismo di Formazione di presentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Al fine di garantire la corretta applicazione dei termini sopraindicati per i casi di sospensione o di revoca, si specifica che i provvedimenti in questione non pregiudicheranno la conclusione dell'attività formativa e/o di orientamento utilmente iniziata, né l'istruttoria relativa alla valutazione dei progetti presentati prima della notifica dei provvedimenti medesimi.

In sede di prima applicazione, agli eventuali procedimenti già avviati ai sensi della DGR n. 113/2005 e non ancora conclusi alla data del presente provvedimento, si applicheranno le disposizioni di cui ai punti precedenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge Regionale 9 agosto 2002, n.19 (Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati);
- Vista la precedente Deliberazione n. 113 del 21 gennaio 2005;
- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003, istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, e i successivi decreti di modifiche ed integrazioni

DELIBERA

1. di integrare la DGR n. 113/2005, definendo le modalità e gli effetti dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli accreditati, così come specificati nella narrativa, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'esecuzione del presente deliberato nel quadro dei principi di cui alle LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e della L. n. 59/97, art. 4.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan